

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 6 febbraio 2025

LETTERA INFORMATIVA N. 4/2025

TRACCIABILITA' SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

A partire dal **1° gennaio 2025** sono entrate in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l'utilizzo di **sistemi di pagamento tracciabili** per le **spese di trasferta** sostenute **da lavoratori dipendenti e autonomi**, al fine della **non imponibilità** in capo al dipendente e della **deducibilità** in capo all'impresa o al lavoratore autonomo. L'obbligo della tracciabilità è stato previsto anche per le **spese di rappresentanza** al fine della deduzione fiscale. Queste misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l'evasione fiscale e richiedono alle aziende una revisione delle policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia l'esercizio 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Regole per i lavoratori dipendenti

A partire dall'anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, fuori del territorio del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e noleggio con conducente), rimborsate dal datore di lavoro, se i pagamenti saranno effettuati tramite **strumenti tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari).

Di conseguenza, i dipendenti devono allegare alle richieste di rimborso delle predette spese, oltre ai documenti fiscali (fattura, ricevuta o scontrino), la documentazione necessaria a dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Ai fini della non imponibilità nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, la tracciabilità non sembra aver impatto sui **rimborsi chilometrici** e sui **rimborsi di "altre spese"**, quali spese per lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc. che nell'ambito dei rimborsi analitici per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale, anche se non documentate, purché analiticamente attestate, non sono tassabili, nel limite di Euro 15,49 al giorno per le trasferte in Italia e Euro 25,83 al giorno per le trasferte all'estero. Su questa esclusione dall'obbligo di tracciabilità si auspicano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non vengono apportate modifiche alle disposizioni fiscali che differenziano le trasferte fuori dal Comune da quelle interne al Comune, salvo per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità di alcune spese. Si ricorda che nell'ambito delle trasferte nel Comune, le indennità e i rimborsi sono imponibili, tranne quelli di viaggio e trasporto. In tale ambito, l'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024), prevede una modifica all'art. 51, comma 5, del TUIR in base alla quale sono esclusi da tassazione, nelle trasferte nel territorio comunale, i **rimborsi di spese di viaggio e trasporto "comprovate e documentate"**. In tal modo viene superato il rigore della previgente formulazione in base alla quale le spese di trasporto dovevano essere comprovate da "documenti provenienti dal vettore". Per i rimborsi delle spese per utilizzi di autoservizi pubblici non di linea (servizi di taxi e noleggio con conducente), anche nell'ambito comunale, ai fini della non tassabilità del relativo rimborso, dovranno essere utilizzati sistemi di pagamento tracciabili.

Infine, rimane invariato l'obbligo di indicare sul Libro Unico del Lavoro tutte le somme erogate al lavoratore, comprese quelle corrisposte a titolo di rimborso spese, anche se effettuate nell'interesse del datore di lavoro.

Regole per i lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2025 introduce anche modifiche alla disciplina delle spese di trasferta nell'ambito del lavoro autonomo. Le novità riguardano, tra gli altri, l'articolo 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 2025, le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi a tali spese, saranno **deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili**. Tali disposizioni si applicano sia alle spese addebitate in modo analitico al committente sia ai rimborsi corrisposti per le trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi.

La tracciabilità delle spese di trasferta nell'ambito del reddito d'impresa

In questo contesto, il legislatore è intervenuto anche sull'articolo 95 del TUIR, che disciplina le spese per prestazioni di lavoro delle imprese. La Legge di Bilancio 2025, inserendo il comma 3-bis nel citato articolo 95 del TUIR, specifica che, dal 1° gennaio 2025, le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto

mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono **deducibili** nei limiti stabiliti dal citato articolo 95 (ammontare massimo giornaliero di Euro 180,76 e Euro 258,23, rispettivamente per trasferte in Italia e trasferte all'estero), **se i pagamenti sono eseguiti con i mezzi tracciabili**. Nel caso le predette spese siano sostenute in contanti dal lavoratore dipendente o dal lavoratore autonomo, i relativi oneri sono indeducibili dal reddito imponibile dell'impresa che ne sostiene il costo.

In attesa dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che esulino anche da tale ambito i rimborsi chilometrici e i rimborsi delle "altre spese", come sopra indentificate. Il sostenimento di tali oneri in contanti, parrebbe permetterne comunque la deducibilità.

Spese di rappresentanza

Con l'obiettivo di contrastare comportamenti evasivi, la Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche anche all'articolo 108 del TUIR, relativo alle spese di rappresentanza. Tali spese saranno **deducibili** dal reddito d'impresa esclusivamente **se effettuate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili**. Resta invariato il requisito fondamentale per la deducibilità, ossia l'inerenza della spesa all'attività d'impresa (si veda la nostra lettera informativa n. 21/2024).

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni